



COMUNEDI
CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Regolamento Asili Nido Comunali

Approvato con delibera di Consiglio comunale n° 16 del 22/04/2025

Indice

| | |
|--|---|
| Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| Art. 2 – UTENTI..... | 3 |
| Art. 3 – ISCRIZIONI | 3 |
| Art. 4 - OBBLIGHI SANITARI PER L’AMMISSIONE E LA FREQUENZA..... | 5 |
| Art. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE – GRADUATORIE..... | 6 |
| Art. 6 – FORMAZIONE DELLE SEZIONI | 6 |
| Art. 7 – RINUNCIA..... | 7 |
| Art. 8 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FREQUENZA | 8 |
| Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI | 8 |
| Allegato A..... | 9 |

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'accesso al servizio asili nido comunali.

Il periodo di funzionamento del servizio asilo nido è di norma il seguente:

- Servizio nido: 1° settembre - 31 luglio, con orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00;
- Servizio nido - sezione primavera (per bambini di età dai 24 mesi, anche compiuti entro fine anno, ai 36 mesi) 1° ottobre - 30 giugno con orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 14.00 (con possibilità di prolungamento dell'orario sino alle ore 18 ed estensione del servizio al mese di luglio)
- Servizio Baby Parking con orario compreso tra le 14:00 e le 18:00, rivolto alle famiglie dei bambini utilmente collocati in graduatoria e non assegnatari di posto all'asilo nido comunale.

Le interruzioni o le riduzioni degli orari del servizio, in linea generale, si uniformano al calendario scolastico regionale con modifiche che, di anno in anno, vengono stabilite per venire incontro alle esigenze delle famiglie tenendo comunque sempre conto dei principi di economicità ed efficienza del servizio.

Gli asili nido comunali garantiscono il diritto all'inserimento di bambini in condizione di disabilità riservando una percentuale di posti disponibili.

Art. 2 – UTENTI

L'Asilo Nido accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi (compiuti entro il 1° settembre dell'anno in cui viene avanzata la richiesta) e tre anni, ripartiti in sezioni eterogenee (lattanti, semi-divezzi e divezzi e primavera), rispettando le esigenze delle diverse età.

Il limite di accesso è determinato dalla capienza massima della struttura ricettiva. L'accesso

ai nidi comunali avviene secondo le seguenti priorità:

- Bambini residenti nel comune di Castel di Lama;
- Bambini residenti nei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto;
- Bambini residenti in altri comuni.

Allo scopo, saranno stilate graduatorie distinte dalle quali attingere secondo i criteri indicati nell'articolo 5, tenendo comunque conto delle priorità sopra indicate.

Art. 3 – ISCRIZIONI

Le domande di ammissione devono essere presentate al Servizio Servizi Sociali all'interno di due finestre temporali distinte:

- **1° maggio – 20 maggio** per i bambini già frequentanti gli asili nido (conferma dell'iscrizione

per l'anno scolastico successivo);

Le domande di ammissione nella finestra 1 – 20 maggio sono finalizzate alla semplice conferma dell'iscrizione per l'anno scolastico successivo e non prevede la formazione di alcuna graduatoria, ma risultano necessarie per determinare il numero dei posti disponibili da mettere a bando.

Con la presentazione della domanda, le famiglie si impegnano a pagare la quota mensile dal 1° settembre sino al 31 luglio salvo rinuncia secondo quanto normato all'art. 7 del regolamento.

Le condizioni per poter confermare l'iscrizione all'anno successivo sono le seguenti:

- 1) al momento della conferma dell'iscrizione: aver saldato le rette sino al mese di aprile;
- 2) aver saldato l'intero anno scolastico entro il 15 agosto.

I minori già frequentanti, le cui famiglie trasferiscano, durante l'anno scolastico, la residenza in un altro Comune, mantengono il diritto alla frequenza sino al completamento del termine dell'anno scolastico in corso, con adeguamento della retta come non residente.

Nel caso in cui il cambiamento di residenza avvenga dopo la presentazione della conferma dell'iscrizione per l'anno scolastico successivo, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico si procederà d'ufficio alla revisione della graduatoria e allo spostamento della richiesta tra i non residenti.

Nel caso in cui i genitori non comunichino il cambiamento di residenza sarà disposta d'ufficio la perdita del posto, a meno che la graduatoria non sia completamente esaurita. I genitori saranno inoltre tenuti a pagare la retta determinata per i non residenti, dal momento in cui è avvenuto il trasferimento di residenza.

- **1° giugno – 30 giugno** per i bambini non ancora iscritti.

Le iscrizioni dal 1° al 30 giugno sono finalizzate alla formazione delle graduatorie per l'accesso dei nuovi iscritti all'interno dei nidi comunali. Il numero di posti disponibili nelle sezioni può variare di anno in anno in funzione del numero di bambini che confermeranno l'iscrizione nella finestra 1 – 20 maggio.

All'atto dell'iscrizione, i genitori si impegnano a pagare la retta mensile dal 1° settembre al 31 luglio salvo rinuncia anticipata al servizio ed effettuano la scelta della tipologia oraria di frequenza (ridotta, ordinaria o piena); eventuali modifiche della tipologia oraria di frequenza, richieste successivamente all'iscrizione, potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, previa giustificata motivazione e compatibilmente con le disponibilità organizzative del servizio.

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari concordati.

I genitori, in caso di presenza di più nidi nello stesso comune, possono presentare domanda per più nidi, indicandone l'ordine di preferenza. Qualora la graduatoria del nido preferito risultasse esaurita, si procederà a verificare la disponibilità nelle graduatorie degli altri nidi.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all'atto della domanda di iscrizione e mantenuti sino al momento dell'ingresso al nido. Al fine di beneficiare delle agevolazioni tariffarie legate all'indicatore ISEE o alla residenza, gli utenti sono tenuti alla presentazione della certificazione ISEE in

corso di validità, aggiornata di anno in anno.

In ogni caso, gli utenti, sono tenuti a comunicare celermente eventuali variazioni in corso d'anno (ISEE, residenza ecc.) che comportino riduzioni o maggiorazioni della tariffa di frequenza.

In caso di mancata presentazione della documentazione necessaria ovvero, dichiarazioni incomplete o mendaci, sarà applicata d'ufficio la retta massima in funzione del servizio realmente frequentato.

Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio e all'ammissione al nido, il Responsabile del Servizio provvederà, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., all'immediata interruzione della frequenza al nido e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete, e sulla base degli elementi accertati.

Art. 4 - OBBLIGHI SANITARI PER L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA

Per l'inserimento all'Asilo Nido i minori devono essere in regola con le prestazioni sanitarie stabilite dalla locale AST e le normative vigenti in materia di vaccini.

Qualora, durante la permanenza all'Asilo Nido, il minore presenti uno stato di malessere, gli educatori sono tenuti ad informare le famiglie affinché provvedano a portare a casa il minore e gli prestino le cure necessarie.

Nel caso in cui i genitori o le persone delegate al ritiro non siano rintracciabili, il personale dell'Asilo Nido, in considerazione della gravità del caso, provvederà ad accompagnare il minore al Pronto soccorso ospedaliero in ambulanza. Tale prassi sarà adottata anche in caso di emergenza sanitaria di altra natura.

I minori che abbiano necessità di portare, durante le ore di frequenza, ingessature, tutori rigidi o altri ausili terapeutici potranno essere accolti, purché non sussistano serie controindicazioni rispetto alle attività normalmente svolte all'Asilo Nido attestate da pediatra di libera scelta. Oltre alla certificazione del pediatra i genitori devono sollevare il personale da ogni responsabilità nel caso in cui il minore, durante l'attività, crei o riceva un danno all'ausilio utilizzato o aggravi la sua situazione. I minori devono seguire una dieta adeguata all'età; a tal fine il servizio di refezione scolastica redige i menù, diversificati in base all'età dei minori, seguendo le linee guida indicate dall'AST locale.

In caso di allergie e intolleranze alimentari del minore che richiedano diete e/o attenzioni individuali e particolari, è necessario presentare adeguata certificazione del medico specialista.

In caso di indisposizione temporanea è possibile richiedere una dieta in bianco, senza certificato medico, per un periodo non superiore ai 5 giorni.

Il personale dell'Asilo Nido non è autorizzato a somministrare medicinali di nessun genere, eccezion fatta per medicinali salvavita: in questo caso la famiglia deve presentare un certificato medico che ne documenti l'effettiva necessità, le indicazioni sul farmaco, la posologia, le modalità di somministrazione e gli educatori devono essere autorizzati dai genitori e formati in merito.

Art. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE – GRADUATORIE

L'ammissione all'asilo nido avviene sulla base di **due** distinte graduatorie (per la sezione lattanti e per le restanti categorie semi-divezzi e divezzi e sezione primavera) redatte secondo i criteri stabiliti nell'Allegato A.

Il Responsabile del Servizio coordina l'istruttoria delle domande e redige le graduatorie applicando i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Le domande presentate per le diverse sezioni, andranno a formare due graduatorie distinte:

- **Nuovi iscritti – sezione Lattanti** riservata ai bambini che alla data del 1° settembre hanno un'età compresa tra i 3 ed i 12 mesi (graduatoria per residenti; graduatoria per residenti dentro il perimetro dell'Unione dei comuni della Vallata del Tronto; graduatoria per residenti al di fuori del perimetro dei comuni della Vallata del Tronto);
- **Nuovi iscritti – sezione semidivezzi divezzi e primavera** riservata ai bambini che alla data del 1° settembre hanno un'età compresa tra i 12 ed i 36 mesi (graduatoria per bambini residenti, graduatoria per residenti dentro il perimetro dell'unione dei comuni della Vallata del Tronto, graduatoria per residenti al di fuori del perimetro dei comuni della Vallata del Tronto);

Le domande presentate dai residenti nel territorio dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto partecipano alla graduatoria solo dopo l'esaurimento della graduatoria dei bambini appartenenti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Castel di Lama.

In caso di gemelli, in cui uno solo rimanga escluso dal nido, il Servizio provvederà all'inserimento d'ufficio di entrambi i gemelli adottando tutte le misure atte a garantire la qualità educativa.

Art. 6 – FORMAZIONE DELLE SEZIONI

Sulla base delle iscrizioni e della connessa graduatoria, i bambini per il primo mese di frequentazione, vengono divisi in due gruppi omogenei:

- Sezione Lattanti riservata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e 12 mesi
- Sezioni semidivezzi - Divezzi riservato ai bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi all'interno dei quali saranno formati sottogruppi omogenei seguiti da diversi educatori.

Al 1° di ottobre, sulla base delle risultanze del primo mese di frequentazione, dell'età dei bambini e del parere degli educatori verrà formata la classe primavera che sarà composta da bambini di età superiore ai 24 mesi; i restanti bambini invece saranno lasciati nella sezione semidivezzi – divezzi che a sua volta sarà composta da sottogruppi seguiti da diversi educatori.

I bambini inseriti nella sezione primavera (il cui servizio formalmente termina alle 14.00) potranno

chiedere il prolungamento dell'orario integrando la retta pagata per la sezione primavera in funzione del prolungamento prescelto. Gli stessi frequentanti la sezione primavera potranno chiedere l'estensione del servizio al mese di luglio pagando la tariffa per il servizio prescelto.

I bambini esclusi dalle sezioni per il raggiungimento del numero di posti disponibili, possono chiedere l'attivazione del servizio baby parking dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Il numero di posti disponibili nel baby parking è in funzione del numero di bambini che scelgono il servizio ad orario ridotto sino alle ore 14.00.

L'attivazione del servizio baby parking consente di essere considerato come frequentante nel bando dell'anno successivo e consente di avere la priorità di ingresso al nido in caso di rinuncia di qualche bambino nel corso dell'anno scolastico.

Art. 7 – RINUNCIA

Sono previste dimissioni dall'asilo nido per rinuncia della famiglia, previa comunicazione scritta ai Servizi Sociali.

In linea generale in caso di rinuncia la famiglia è comunque tenuta al pagamento della retta del mese in corso e delle due successive. Qualora la rinuncia avvenga per motivi di salute (tramite attestazione del pediatra) o per cambio di residenza, la famiglia sarà tenuta a saldare per intero sino all'ultimo mese di frequentazione. Qualora la rinuncia avvenga nel mese di maggio la famiglia sarà tenuta a saldare solo il mese di giugno e sarà esonerata dal pagamento del mese di luglio.

Alle dimissioni dall'asilo nido consegue la perdita del diritto di confermare il posto per l'anno scolastico successivo, qualora tali dimissioni, avvengano anticipatamente alla conferma del posto per l'anno scolastico successivo. La richiesta di iscrizione per l'anno scolastico successivo sarà trattata come una nuova iscrizione.

Si conferma il diritto al mantenimento del posto solo per dimissioni avvenute nel mese di giugno e/o luglio a condizione di saldare la retta sino al mese di giugno.

L'obbligo del pagamento delle due quote mensili successive alla revoca può essere evitata qualora l'amministrazione comunale, scorrendo la graduatoria, riesca ad inserire un nuovo bambino.

Si procederà alle dimissioni d'ufficio nei casi di:

- assenza ingiustificata per 60 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento delle relative rette mensili residue;
- inadempienza successiva a due solleciti di versamento del contributo di frequenza, fermo restando l'obbligo del pagamento delle relative rette mensili residue.

Art. 8 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FREQUENZA

Le quote di accesso ai servizi e le relative agevolazioni sono determinate di anno in anno dalla Giunta Comunale precedentemente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

Le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, in linea generale, si riferiscono all'intero anno solare. Qualora la delibera fosse successiva al 1° gennaio, la tariffa entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione **salvo diversa esplicita indicazione in delibera che può prevedere la retroattività o il suo posticipo.**

Qualora all'interno dell'anno scolastico la condizione economica della famiglia ISEE si modificasse, questa va comunicata all'amministrazione comunale per l'adeguamento in positivo o in negativo della retta mensile. L'amministrazione comunale successivamente al 1° gennaio può chiedere alle famiglie di attestare nuovamente la propria condizione economica e sulla base delle risultanze aggiornerà la retta mensile anche retroattivamente. La mancata attestazione dell'ISEE in corso d'anno entro 30 giorni dalla data di richiesta comporta l'applicazione retroattiva della tariffa massima collegata al servizio utilizzato.

Visto lo sfasamento esistente tra l'anno scolastico e l'anno solare può quindi accadere che le tariffe si modifichino all'interno dell'anno scolastico. Qualora l'utenza ritenesse non opportuno accettare la modifica tariffaria, può procedere alle dimissioni dal servizio, saldando il mese in corso perdendo contestualmente il diritto al mantenimento del posto.

Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'interruzione della frequenza al nido con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio. È inoltre esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno scolastico precedente, eventualmente anche in relazione ad altri servizi di ambito scolastico erogati dal Comune.

La mancata frequentazione dell'asilo nido anche per uno o più mesi consecutivi non esonera la famiglia dal pagamento della retta mensile salvo il caso della rinuncia normata dall'art. 7.

Sono esonerati dal versamento del contributo di frequenza e/o sua riduzione i bambini che vivono in situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità. Tale situazione è attestata da apposita relazione redatta dalle assistenti sociali in servizio presso l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicherà la normativa statale e regionale vigente in materia.

Allegato A

| Casistiche | Punti |
|---|--|
| COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (sommare i punteggi derivante dalle diverse casistiche relative alla composizione del nucleo familiare) | |
| A1 Nucleo familiare cui appartengono figli da 0 a 14 anni | 1 punto per ogni figlio oltre a quello che si deve iscrivere |
| A2 Nucleo familiare cui appartengono persone non autosufficienti o diversamente abili con invalidità superiore al 66% accertata dalle autorità sanitarie | 3 punti per ogni disabile |
| A3 Nucleo familiare monogenitoriale <ul style="list-style-type: none"> • il cui figlio è stato riconosciuto da un solo genitore o è orfano. | 8 punti |
| CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI (sommare i punteggi derivanti dalla condizione lavorativa di entrambi i genitori) | |
| B1 Genitore che svolge attività lavorativa a tempo pieno o almeno a 30 ore settimanali (per attività lavorativa si intendono le forme di lavoro previste dal D.Lgs. 276/2003 di durata superiore a 4 mesi anche non continuativi e con reddito superiore ad € 7.500 annui. Per le P.IVA il reddito deve essere superiore ai 15.000 euro). Se il nucleo è monogenitoriale il punteggio si raddoppia | 6 punti |
| B2 Genitore che svolge attività lavorativa a tempo parziale (per le P.IVA si intende che il reddito è inferiore ai 15.000 euro). Se il nucleo è monogenitoriale il punteggio raddoppia | 5 punti |
| B3 Genitore è in attesa di occupazione (con iscrizione alle liste di collocamento da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi precedenti alla domanda e non sia stato sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi D.leg. 297/2002) Se il nucleo è monogenitoriale il punteggio raddoppia | 2 punti |
| B4 Nessuna delle precedenti condizioni | 0 punti |
| ALTRE CONDIZIONI | |
| C1 Anzianità della domanda: per domande presentate nell'anno scolastico precedente e rimaste in lista d'attesa | 3 punti |

Per le attestazioni A2, A3, B1, B2 B3 è necessario allegare alla domanda opportuna documentazione attestante la veridicità della condizione dichiarata. La mancata presentazione della stessa, anche a seguito dell'attivazione di soccorso istruttorio, comporta la mancata applicazione del punteggio relativo alla condizione.

Precedenze a parità di punteggio: ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione